

ALIMENTAZIONE, REGOLA CONFESSIONALE E DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA NELL'ERA DELLA "GLOCALIZZAZIONE": LA VIA ITALIANA

Antonello de Otto

*Associato di Diritto Ecclesiastico italiano e comparato
(Scuola di Giurisprudenza-Campus di Ravenna)*

e Diritto delle religioni

(Scuola di Scienze Politiche)

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

PAROLE CHIAVE

alimentazione, diritto confessionale, diritto di libertà religiosa, comunità segreganti, lavoro, migranti

ABSTRACT

Le religioni nella gran parte dei casi sono dotate di un complesso di norme-precetti che riguardano la sfera del cibo. Spesso sono dei divieti rigorosi di consumare certe pietanze a volte mere indicazioni o raccomandazioni che rendono un prodotto "lecito" al consumo e alle quali i fedeli devono attenersi per essere in linea con le proprie convinzioni religiose. Con ciò attribuendo un senso etico-confessionale al cibo in quanto tale e ai gesti che si compiono nell'atto di nutrirsi che diventano anche legame con l'altro e con la comunità. Questo legame-norma che caratterizza l'identità della persona e spesso, nel caso dei migranti, di persone con diverse regole confessionali rispetto a quelle maggioritarie del Paese ospitante a volte pone *in stress* l'ordinamento giuridico statale nel suo complesso in specie per l'istituzione di servizi di mensa nelle cosiddette comunità chiuse o segreganti come ospedali, caserme, penitenziari o semplicemente per la previsione di menù diversi etico-religiosamente nella ristorazione viaggiante (treni, aerei ecc.). Molte le nuove frontiere socio-normative aperte dal cibo religiosamente considerato, si pensi in

positivo al nuovo mercato che ne deriva ma anche in negativo alla preoccupante deriva securitaria che alcuni Comuni italiani hanno tentato di intraprendere con il varo di alcune ordinanze volte ad escludere la presenza di determinati cibi di provenienza cultural-confessionale non tipica del territorio da loro amministrato.

SOMMARIO: 1. Cenni in merito a precetti, divieti e regole religiose in tema di alimentazione. La forza dei diritti confessionali. 2. Il made in Italy diventa halal e kasher: i cibi religiosi nel mercato alimentare odierno tra flussi migratori, mercato etico, lusso e tendenza. 3. La nuova frontiera dell'alimentazione etico-religiosa nelle comunità segreganti e di lavoro in genere e la preoccupante prassi giuridica securitaria italiana (in particolare le "ordinanze anti-kebab").

1. CENNI IN MERITO A PRECETTI, DIVIETI E REGOLE RELIGIOSE IN TEMA DI ALIMENTAZIONE. LA FORZA DEI DIRITTI CONFSSIONALI

La maggioranza delle religioni prevede o prevedeva, in qualche circostanza la pratica ha perso di precettività in seguito ad un processo di lenta secolarizzazione, regole o prescrizioni normative che riguardano ed incidono sulla sfera dell'alimentazione¹. Spesso si tratta di veri e propri divieti di consumare alcuni prodotti, in altri si tratta più semplicemente di puntuali indicazioni quando non semplici raccomandazioni² che rendono un prodotto "lecito" al consumo e alle quali i fedeli devono atte-

¹ Cfr. C. KUMALE', *Il mondo a tavola. Precetti, riti e tabù*, Torino, 2007, 131.

² Nel Buddhismo ad esempio, non vengono in rilievo chiari ed espliciti divieti riguardo il cibo, bensì delle raccomandazioni. Anche se non è direttamente prescritta, l'astensione dalla carne è considerata come un valore finalizzato a salvare la vita a un essere senziente: "*Mangiare carne spegne il seme della grande compassione*" (*Mahaparinirvana Sutra*). Nel 55° discorso del Buddha, tratto dal testo Pali, egli parla in maniera non positiva del consumare carne, specie se atto consapevole. Vi sono in ultima analisi diverse letture del principio buddhista di astenersi dall'uccidere o nuocere ad altri esseri viventi. C'è quindi chi in concreto sceglie uno stile di vita completamente vegetariano, chi invece consuma anche le carni solo nella ridotta misura da lui ritenuta necessaria, senza ovviamente essere parte concreta del procedimento di uccisione degli animali. Per approfondimenti v. Fondazione Centro Astalli, *Focus – Le religioni a tavola*, in <http://centroastalli.it/wp-content/uploads/2014/09/Religioni-a-tavola.pdf>, 10, ult. visita: 22.06.2016

nersi per essere in linea con le proprie convinzioni religiose, attribuendo un senso etico-confessionale al cibo in quanto tale e ai gesti che si compiono nell'atto di nutrirsi che diventano anche legame con l'altro e con la comunità³. Storicamente il divieto più importante lo rinveniamo nel Vecchio Testamento (Levitico,11) in cui compare la tassativa elencazione degli animali ritenuti impuri e di cui i fedeli di religione ebraica non devono assolutamente nutrirsi⁴. La stessa lettura della Bibbia da parte della Chiesa di Roma, seppure oggi in maniera meno stringente, non manca di consigliare o prescrivere determinati comportamenti alimentari: il *Codex Juris Canonici* de 1983, prescrive infatti al can. 1251: "*Si osservi l'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, in tutti e singoli i venerdì dell'anno, eccetto che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l'astinenza e il digiuno, invece, il mercoledì delle Ceneri e il venerdì della Passione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo*"⁵. In definitiva, tutta la storia dell'Antico e poi del Nuovo Testamento è intessuta strettamente con l'elemento cibo, che contiene in sé forti valenze simboliche. Il cibo inteso come relazione, il cibo che ci collega all'affettività, all'identità, all'estetica e all'etica è segno di una cultura di una tradizione di provenienza, in definitiva "...il cibo non è solo un'esperienza nutritiva: nel cibarsi è sottesa sempre una domanda, una domanda di riconoscimento..."⁶.

Il cattolicesimo poi è legato da un rapporto speciale alla sostanza del pane e del vino. Infatti, com'è noto, la domenica, "giorno dedicato al Signore" secondo i cristiani si celebra il rito della Messa durante la quale i fedeli cattolici nutrendosi dell'ostia intinta nel vino, si nutrono del corpo ed il sangue del Signore Gesù Cristo, celebrando il memoriale della Sua morte e resurrezione⁷. Da parte della Congregazione della Fede e dell'Ufficio

³ Vedi B. BALSAMO, *Il cibo come relazione*, Torino, 2015, 15 e M. MONTANARI, *Il cibo come cultura*, Roma-Bari, 2013, 129.

⁴ Cfr. P. STEFANI, *Gli Ebrei*, Bologna, 2006, 39-40.

⁵ Vedi can. 1251 contenuto nel Libro IV-Parte III-Titolo II-Capitolo II (Cann. 1249-1253) dal titolo "*I giorni di penitenza*" del *Codex Juris Canonici* de 1983 in www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroIV_1249-1253_i.

⁶ Cfr. B. BALSAMO, *Il cibo come relazione*, Torino, 2015, 7.

⁷ Il legame profondo del cattolicesimo con il territorio e con la penisola italiana ha portato negli anni e nei vari passaggi storici ad una tutela molto forte di questa ritualità e dell'ostia stessa, anche da parte degli ordinamenti statuali. La stessa legislazione pre-unitaria, poi sussunta nel Codice Rocco, apprestava, pur nel frazionamento geo-

liturgico nazionale sono state già da tempo codificate le condizioni di validità della materia e precisate le modalità per accostarsi alla Comunione, condizioni particolari però sono previste, già dal 1982, per quei fedeli che manifestano problemi di salute correlati a particolari sostanze nutritive. La Congregazione stessa ha aggiornato alcuni principi con lettera circolare datata 19 giugno 1995 tornando sulla materia di recente con un'altra lettera circolare del 24 giugno 2003⁸, a causa del progressivo aumento in Italia del numero di fedeli affetti da celiachia, impossibilitati quindi ad accostarsi alle ostie comunemente panificate per i fedeli, in quanto intolleranti al glutine contenuto nel frumento e in altri cereali utilizzati allo scopo. L'attivismo dell'AIC (Associazione italiana celiaci) ha condotto ad una soluzione maggiormente accettabile anche dal punto di vista della validità del rito, seppur non ancora pienamente risolutiva, poiché si è scoperto che un particolare tipo di ostia prodotta con quantità minimali di glutine, pur permettendo la panificazione e quindi validando la consacrazione, non danneggia la salute dei fedeli malati, fino ad allora costretti a comunicarsi solo al calice con serie difficoltà per astemi e minori⁹.

Anche il Corano (*al-Qur'ān*), testo sacro della religione islamica, d'altra parte offre ripetuti esempi del chiaro legame che esiste tra fede ed alimentazione. In esso sono contenute regole stringenti che riguardano l'osservanza di prescrizioni alimentari sul consumo di carne animale:

politico dell'epoca, un'ampia tutela all'ostia consacrata. Significativa, ad esempio, la previsione normativa contenuta nel Codice penale del Regno delle Due Sicilie de 1819 che al n. 99 del Libro II-Titolo I statuiva: "...*chiunque per solo fine di lucro involi la Sacra pisside o l'ostensorio colle ostie consagrate, portandole seco, o disperdendole, sarà punito coll'ergastolo*". Cfr. *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* (1819), Libro II-Titolo I-De' reati contro il rispetto dovuto alla religione in *Casi e Fonti e Studi per il Diritto penale*, Serie II, Le Fonti, Volume VI (a cura di) S. VINCIGUERRA, Padova, 1996, 24-25.

⁸ Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull'uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 24 luglio 2003, prot. n. 89/78-17498, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030724_pane-senza-glutine_it.html.

Vedi a commento T. DI IORIO, *La salute del christifidelis celiaco tra dieta gluten free e invalidità delle ostie quibus glutinum ablatum est*, in www.statoechiese.it, 2015, 24.

⁹ Vedi Ufficio Liturgico Nazionale CEI, *La Comunione dei celiaci in Italia*, in http://www2.chiesacattolica.it/cc/diocesi/allegati_applet2/documenti/2002-02/09-118/Comunione%20ai%20Celiaci.htm, 1, ult. visita: 15. 06. 2016.

"Vi sono interdetti gli animali morti di morte naturale, il sangue, la carne di maiale, gli animali su cui sia stato invocato all'atto dell'uccisione un nome diverso da quello di Allah, gli animali soffocati, ammazzati a colpi di bastone, morti per caduta o per colpi di corna, quelli che bestie feroci abbiano divorato in parte, a meno che non li abbiate finiti di uccidere, nel modo prescritto, voi stessi, e, ancora, ciò che è stato immolato per gli idoli sui blocchi di pietra avanti alle vostre case¹⁰". Questi precetti riguardano primariamente, pratiche di vita motivate da considerazioni religiose. Infatti, i precetti alimentari rivestono, nella visione delle religioni, la funzione di far comprendere all'uomo che esiste una volontà divina superiore che pone dei limiti al di là dei quali l'individuo non si deve spingere, come prova di obbedienza e stimolo all'autocontrollo. Appare evidente, che nello specifico della religione islamica, la proibizione di mangiare carni di maiale va inquadrata nel periodo storico di riferimento e considerata come una primitiva norma di polizia sanitaria, infatti, date le temperature del deserto e le scarse condizioni igieniche di conservazione e trasporto della carne, il moltiplicarsi di malattie determinato da questo stato di cose trovava terreno fertilissimo a quell'epoca¹¹. Anche il divieto di bere alcolici nasce con tutta evidenza come primitiva normazione di ordine pubblico. Sono stati tramandati aneddoti sull'ubriachezza molesta di alcuni compagni di Maometto, da qui con grande probabilità la successiva proibizione¹². Tra le cose proibite l'Islam considera anche quegli alimenti, che intossicando l'organismo ne pregiudicano il buon funzionamento sia fisico che

¹⁰ Sura V, ver. IV, nella *Traduzione italiana del Corano*, a cura di L. Bonelli, Milano, 1976.

¹¹ In tal senso vedi A. FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino, 2015, 12.

¹² Cfr. W. M. WATT, *Breve storia dell'Islam*, Bologna, 2001, 83. Recentemente il Gran muftì del Cairo si è pronunciato sulla richiesta di alcuni giovani fedeli islamici di poter bere una birra e il "via libera" è arrivato su quella *halal* ovvero preparata in modo conforme alla legge islamica. Nel settore del *food&beverage* soprattutto in Europa per via dei massicci flussi migratori di questi anni, quello del consumo della cosiddetta "birra *halal*" è divenuto un fenomeno che sta prendendo sempre più piede, ciò comincia ad avvenire anche in Paesi a maggioranza islamica come l'Arabia Saudita, il Nord Africa e alcuni paesi del Sud-Est Asiatico. Si tratta in realtà di una bevanda al malto analcolica il cui sapore somiglia molto alla birra vera. Ve ne sono diversi tipi in Italia abbiamo la "0.0% beer no alcol" della *Drive Beer* srl, vi è poi la tedesca *Kaiserdorn*, con alcune birre della linea *Prostel*, la *Danjeharia* (che produce in Iran), la *Hoffenberg*, e ancora la *Aujan*, che negli Emirati Arabi Uniti produce la *Barbican*.

mentale. Per questo motivo anche le droghe sono illecite e per analogia viene consigliato di non fumare. La proibizione è assoluta e chiaramente specificata dall'ultimo dei versetti coranici riguardanti il consumo di alcol: "*l'Islam non si oppone al benessere ed alla gioia di vivere, ma benessere non è sinonimo di oblio, di perdita di lucidità. Una gestione sensata della vita dovrebbe orientare l'uomo verso una gioia di vivere serena, dignitosa, umana*". Allo stesso modo nel buddhismo, anche se in maniera meno severa, è proibito il consumo di alcolici e droghe proprio perché è prescritto l'obbligo di rimanere lucidi e concentrati sulle prescrizioni da seguire³³. Anche il Sikhismo segue delle chiare regole alimentari, prescritte dal libro sacro *Guru Granth Sahib*, che si attestano su delle posizioni per lo più vegetariane: "*Se dite che Dio risiede in tutti, perchè uccidete una chiocchia?*" (*Guru Granth Sahib*, 1375) e ancora: "*Se sangue o carne sono consumati da un essere umano, come può il suo cuore essere puro?*" (*Guru Granth Sahib*, 140). Inoltre è proibito fumare e bere alcolici, in quanto sostanze che alterano la mente e danneggiano la salute dell'uomo. L'Induismo si uniforma invece a quanto prescritto dal testo *Bhagavad gita*, che vieta il consumo di cibi come aglio e cipolla, nonché di bevande alcoliche; sostanze che altererebbero la lucidità della mente. Anche questa confessione religiosa privilegia un'alimentazione senza carne con "giustificazioni" di carattere teologico che coinvolgono profondamente la relazione uomo-animale e una dimensione praticata di non violenza (*ahimsa*). È interessante qui rilevare come secondo la spiritualità induista, la paura e l'aggressività provate dall'animale durante la sua uccisione si imprimano profondamente nelle carni, ciò finirebbe per creare un *link*, una connessione negativa con chi ne consuma, sino a far sviluppare all'assuntore tratti bestiali, in conseguenza alla dinamica di causa-effetto del *karma*. Ciò non sarebbe quindi conforme alla legge del *dharma*³⁴. Essendo la società indiana, nonostante si sia dotata sulla carta di un articolato impianto costituzionale antidiscriminatorio, sprovvista dell'attitudine ad essere governata da leggi uguali per tutti i cittadini in quanto, nel diritto tradizionale, l'applicazione delle

³³ Sul punto è da rilevare che la mondializzazione del buddismo e la convivenza di diverse scuole buddiste in Occidente non aiutano però questo tipo di ricerche Vedi A. D'ALESSANDRO, *Cibo, precetti e pratica religiosa nel buddismo occidentale. Il buddismo di Nichiren Daishonin e la Soka Gakkai International*, in *Quaderni di Dir. e Pol. Eccl.*, Speciale, 2014, 97 ss.

³⁴ Cfr. Fondazione Centro Astalli, *Focus – Le religioni a tavola*, in <http://centroastalli.it/wp-content/uploads/2014/09/Religioni-a-tavola.pdf>, 10, ult. visita: 22.06.2016.

norme dipende in larga misura dalle caste a cui appartengono i soggetti coinvolti, appare dissonante (ma al contempo evidenzia la forza cogente della norma confessionale) la tutela della vacca in quanto animale sacro, di cui in India è proibito il consumo da più disposizioni normative, a partire dall'articolo 48 della Carta fondamentale²⁵. Ci sarebbero diverse ragioni pratiche che spiegherebbero il divieto. Svestendo anche qui di sacralità la regola religiosa (*Krishna* divinità *hindu* è associata ad una vacca) che è spesso nient'altro che una norma primitiva di polizia sanitaria a tutela della *Communitas* giunta sino a noi, dobbiamo infatti considerare come nel contesto asiatico l'animale era ed è estremamente funzionale al lavoro nei campi e per la concimazione degli stessi, senza dimenticare come la mucca produca il latte e quindi il burro, essenziali, oltre che per l'alimentazione, anche per le offerte, *puja*, alle divinità. Persino con lo sterco e l'urina dell'animale sacro si provvede ancora oggi alla pulizia e alla cura degli ambienti antistanti gli edifici di culto²⁶.

Nella religione ebraica, invece, tornando a parlare di consumo di alcool, la prospettiva è parzialmente diversa e il vino assume un ruolo simbolico, come quello di essere strumento durante le cerimonie di santificazione (*qiddùsh*) all'inizio di ogni festa. Naturalmente il vino deve essere *kashèr*, ovvero ritualmente puro, in poche parole tutta la lavorazione, dal momento della spremitura dell'uva, fino alla fase conclusiva dell'imbottigliamento non deve risultare manipolato da personale di origine non ebraica e secondo l'opinione più rigorosa, i lavoranti devono essere osservanti del sabato. La funzione del vino è naturalmente centrale anche nella liturgia cattolica²⁷ ma è interessante notare come nell'ebraismo, al di là dei divieti alimentari detti, che rispondono alla logica duale purità-impurità in materia di alimentazione ebraica²⁸, la di-

²⁵ Sulle vacche nella cultura *hindu* e il compromesso nella Costituzione indiana cfr. D. BARAK-EREZ, *Costituzionalismo simbolico: vacche sacre e maiali abominevoli*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2014, 1, págs. 139-161.

²⁶ Cfr. Fondazione Centro Astalli, *Focus – Le religioni a tavola, cit.*, 10, ult. visita: 22.06.2016

²⁷ Cfr. C. DI SANTE, *Sacralità del cibo. Ritualità ebraica ed eucarestia*, in *La sacra mensa. Condotte alimentari e pasti rituali nella definizione dell'identità religiosa*, a cura di R. Alessandrini, M. Corsari, Modena, 1999, *pássim*

²⁸ Per comprendere meglio l'"universo" cibo-ebraismo v. G. PIPERNO, D. COHENCA, *Mangio kashèr: le regole alimentari ebraiche spiegate ai ragazzi*, Milano, 2008 e con riferimento alla dimensione dell'ebraismo italiano in cucina e al suo sviluppo storico

mensione qualificante del rapporto col cibo viene delineata dalla serie di benedizioni che sono legate al mangiare e che sono giustificate teologicamente dal detto talmudico: “*resta vietato all’uomo godere di qualcosa di questo mondo senza pronunciare una benedizione*”¹⁹. In ben due dei quattro tipi di benedizioni (*berakhà*) previste si rinviene una connessione con l’elemento nutritivo. La più importante è l’atto di ringraziamento successivo al pasto, il *Birkat ha-mazon* (Deuteronomio 8,10) e poi la benedizione pronunciata da chi riceve qualcosa (di frequente un alimento gradito)²⁰.

Spesso complessa e molto stringente risulta essere il coacervo di prescrizioni che determinati nuovi movimenti religiosi²¹ “comandano” ai propri fedeli. Si pensi alla comunità di *Damanhur* dove si procede ad una rigorosa purificazione del cibo²² o piuttosto agli *Hare Krishna*, che oltre ad evitare completamente l’alcool, osservano una dieta rigorosamente vegetariana, ed il cibo (*prashada*) è considerato nutrimento per lo spirito, ed è un mezzo per darsi a Dio attraverso *Krishna*²³. In alcuni casi estremi il regime alimentare ferreo a cui le guide spirituali sottopongono gli adepti ha finito per causare gravi carenze vitaminiche e proteiche, diete che a volte, purtroppo, come nella vicenda transalpina Ballians-Villa possono rivelarsi anche fatali²⁴.

Similmente ad altre confessioni religiose la dottrina dei Testimoni di Geova impone delle restrizioni alimentari, soprattutto con riguardo alle “pietanze della festa”. Non celebrando il Natale o il giorno del compleanno né proprio né di familiari o amici, risulta vietato ai fedeli della Congregazione stessa, durante il periodo natalizio, consumare panettoni,

v. A. TOAFF, *Mangiare alla giudia. La cucina ebraica in Italia dal Rinascimento all’età moderna*, Bologna, 2000.

¹⁹ Cfr. P. STEFANI, *Gli Ebrei*, Bologna, 2006, 41.

²⁰ *Ibidem*

²¹ Sul tema vedi per tutti M. TEDESCHI, *Nuovi movimenti e confessioni religiose nell’esperienza italiana*, in (a cura di) S. BERLINGÒ, *Il fattore religioso fra vecchie e nuove tensioni*, Torino, 1999, 73 ss.

²² Cfr. L. BERZANO, *Damanhur. Popolo e comunità*, Torino, 1999.

²³ Cfr. Redazione, *Il Vegetarianesimo*, in www.harekrnsna.it/index, 1 ult. visita: 22.06.2016 ove si afferma che: “...infatti, quando il cibo è offerto a Krishna, si trasforma...”.

²⁴ Per approfondimenti v. M. DEL RE, *Le nuove sette religiose*, Roma, 1997, 53 che riferisce come: “*Michele Ballians, meglio conosciuto in Francia come ‘l’amico di tutti gli esseri umani’ (Suhridan Sarva Duhhtaman) è stato condannato perché imponeva agli adepti una dieta rigidissima a base di limonata e frutta. E di questa dieta-nature il discepolo Thierry Villa, diabetico, è morto*”.

pandori o dolci tipici di sorta e la stessa proibizione vale per la torta di compleanno o dolci preparati per queste occasioni. Tale tipo di divieti, trova fondamento nella dottrina geovista, perché essi considerano che "...dopo la morte degli apostoli, il diavolo è riuscito a far deviare dalla retta via le prime congregazioni cristiane, in cui ha introdotto poco a poco pratiche pagane (fra cui il simbolo della croce, l'uso di festeggiare il Natale)²⁵".

Il regime alimentare si interseca anche con la ricerca ascetica della perfezione, divenendo un modo per raggiungere la santificazione e così, spesso, a tal fine, i monaci di clausura digiunano nei loro istituti di vita apostolica. Tale condotta nel cattolicesimo, ovvero quella di astenersi dall'assunzione di cibi, risiede non solo nelle pratiche di vita cenobitica volte alla *sequela Christi* ma anche nella dinamica della penitenza, precepto che il singolo fedele onora con questa pratica. Nell'impianto normativo e pastorale del cristianesimo tutti i cibi possiedono la medesima valenza, non ci sono cibi proibiti e cibi buoni ma a volte bisogna sapersi privare di qualche alimento come rinuncia, soprattutto prima delle grandi festività religiose (divieto di mangiare carne il Venerdì Santo, per rispetto e compartecipazione al sacrificio di Cristo). Ovviamente dal punto di vista giuridico la parabola storica evolutiva della normativa canonica sul digiuno penitenziale e con riguardo all'astinenza dal consumo della carne è stata notevole. Si è passati dalle prescrizioni delle collezioni pseudo-apostoliche dei primi secoli²⁶ alle stringenti previsioni normative di età medievale²⁷. Il Concilio Vaticano II ha poi introdotto, sull'onda del vento riformatore della nuova *Ecclesia* divenuta unico popolo di Dio, sostanziali modificazioni che hanno affievolito i precetti in questa materia e anche grazie alla normativa prodotta sul punto dalla Conferenza Episcopale Italiana, delineato una possibilità per i fedeli, nei venerdì non di quaresima, di sostituire all'astinenza dal cibo altre rinunce di diverso tipo (soprattutto esercizi di pietà e opere caritatevoli)²⁸.

²⁵ Vedi M. INTROVIGNE, *Le Sette cristiane. Dai Testimoni di Geova al Reverendo Moon*, Milano, 1990, 63-64.

²⁶ In buona sostanza si trattava di norme di diritto consuetudinario cfr. P. ERDÖ, *Le collezioni pseudo-apostoliche e degli antichi concili*, Venezia, 2008, 17.

²⁷ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas*, Cinisello Balsamo, 1998, 300 e G. BONI, *Il digiuno e l'astinenza nel diritto canonico*, in *Daimon*, 2014, 225.

²⁸ Sul punto si veda l'esaustiva analisi di G. BONI, *Digiuno e astinenza in diritto canonico. "Residui" di una pratica religiosa dei secoli passati?*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2014, fasc. 1, 103-146.

2. IL MADE IN ITALY DIVENTA HALAL E KASHER: I CIBI RELIGIOSI NEL MERCATO ALIMENTARE ODIERNO TRA FLUSSI MIGRATORI, MERCATO ETICO, LUSO E TENDENZA

Gli enormi volumi di affare che girano intorno al mercato alimentare hanno visto, a partire dall'anno 2000 in Europa e sin dalla fine degli anni ottanta negli Stati Uniti, crescere l'attenzione commerciale intorno al cibo religiosamente ed eticamente connotato da una vera e propria produzione di prodotti *kasher* prima e *halal* poi. Tale esigenza nasce sicuramente dall'osservazione dei fenomeni migratori e quindi dall'ampliarsi della domanda di un determinato mercato²⁹ ma da sola questa lettura non basta a giustificare l'esplosione del fenomeno, stante anche il bisogno da parte di grossi gruppi imprenditoriali di relazionare, interconnettere sempre più il proprio profitto commerciale con un agire che sia qualificato etico o almeno responsabile. In poche parole il progressivo affermarsi di un mercato ed un consumatore più attento che chiede al sistema meno finanza speculativa e logiche turbo-capitaliste per il conseguimento del profitto ad ogni costo e più *favor* per la relazione umana da stabilire con le formazioni sociali e con i singoli consumatori, cercando di limitare il consumo di suolo e tutelare le risorse naturali³⁰ e di andare incontro, quando possibile, all'identità di chi acquista che in molti casi è un'identità confessionale³¹. Anche il mercato italiano nel suo piccolo, certo attualmente non ai livelli di Stati Uniti, Francia, Cina e Russia nel settore qui in rilievo, sta cercando di proporre i propri prodotti certificati secondo le regole religiose dell'ebraismo e della *Ummah* in ambito alimentare, volendo coniugare prodotti tradizionali con nuove (spesso nuove per il nostro territorio ovviamente) esigenze e richieste confessionali. Nell'ottobre de 2015 è stato infatti concluso un vantaggioso accordo tra Italia e Emirati Arabi Uniti in merito proprio alla certificazione *halāl* (parola che sta a signifi-

²⁹ Il 25% della popolazione mondiale è islamica, 1 miliardo e 600 milioni di potenziali acquirenti in definitiva. Cfr. M. GRADOLI-M. DE LA CRUZ-P. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *Vie d'inclusione dei musulmani in Europa: marketing halal e banca islamica*, in www.statoeuropeo.it, luglio 2016.

³⁰ Cfr. P. KOTLER, *Ripensare il capitalismo*, Milano, 2016, 105.

³¹ Cfr. A. FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino, 2015, 54 e M. RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo, 2012, 387.

care "lecito") in diversi campi *in primis* ovviamente nel comparto agro-alimentare, passando per il tessile e fino a giungere al settore della cosmetica. L'accordo è il risultato della stipula di un protocollo d'intesa "...siglato [...] ad Expo da Accredia ed Esma, rispettivamente ente unico italiano di accreditamento e Autorità degli Emirati Arabi Uniti...³²". Anche un grande marchio di qualità come quello del Parmigiano Reggiano, che è di fatto il più famoso e premiato formaggio italiano nel mondo, fa il suo ingresso nel mercato delle certificazioni confessionali con la produzione delle prime cinquemila forme dotate del bollino di "Ok Kosher", l'Ente di certificazione americano per la validazione dei prodotti destinati alle persone di fede ebraica³³. La "versione ebraica" del parmigiano sarà prodotta da Bertinelli, azienda di Parma associata al Consorzio di tutela del prodotto, il procedimento tiene conto rigorosamente dell'impossibilità di utilizzare animali che abbiano subito operazioni chirurgiche e della necessità di adoperare per la stagionatura assi di legno sanificate per lo scopo, proprio al fine di evitare "contaminazioni" e così, anche la filiera della mungitura e della lavorazione del latte, è stata adeguata alle stringenti norme confessionali israelitiche³⁴. Le prescrizioni alimentari religiose islamiche sulle carni animali invece cominciano anche in ambito europeo a divenire un mercato di riferimento molto ampio a causa certo dei potenti flussi migratori provenienti da Paesi islamici ma anche come prodotto di qualità certificato per via della sua intrinseca qualità garantita dal procedimento confessionale che nell'avvalorarne la liceità religiosa finisce anche per divenire in qualche modo "...sinonimo d'igiene, sicurezza e benessere...³⁵". Norme in base alla quale l'animale deve essere macellato secondo un

³² Cfr. A. MAGNANI, *Il made in Italy si fa halal e sbarca negli Emirati*, in *Il Sole 24 ore*, 29 ottobre 2015, 18 che spiega come: "...gli organismi Accredia potranno rilasciare certificazioni conformi sia alle norme europee che allo standard emiratino Uae.s. 2055-2, lo schema che armonizza i requisiti di verifica per merci e servizi dichiarati halal...l'Esma provvederà prima alla formazione degli ispettori italiani, poi ad un controllo periodico sull'attività svolta sotto le sue indicazioni".

³³ Cfr. N. RONCHETTI, *Parmigiano kosher dalla Food Valley emiliana*, in *Il Sole 24 ore*, 29 ottobre 2015, 18.

³⁴ Per approfondimenti vedi R. DI SEGNI, *Guida alle regole alimentari ebraiche*, (a cura di) Assemblée dei Rabbini d'Italia, Roma, 1986.

³⁵ A. FUCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino, 2015, 13.

rituale particolare, affinché la carne possa essere appunto lecita³⁶: il macellatore deve essere musulmano, la bestia deve essere orientata fisicamente in direzione della Mecca (*qibla*), il taglio alla gola deve essere eseguito con una lama affilatissima, che non deve intaccare la spina dorsale e non deve essere ritirata finché non siano stati recisi le arterie carotidi, le vene giugulari, la trachea, l'esofago, con un solo colpo inferto alla base del collo, se il collo è lungo (cammello, giraffa, struzzo, ecc.), mentre nella parte più alta del collo se il collo non è lungo (bovini, ovini, caprini...) e con la mano destra, mentre la sinistra tiene ferma la testa dell'animale. È altresì previsto che il taglio non sia preceduto dallo stordimento della bestia, che l'animale deve essere trattato con rispetto, accarezzato, tranquillizzato, fatto adagiare sul fianco, sinistro, in un luogo dove non ci siano tracce di sangue o bestie macellate in precedenza, onde evitare che l'odore del sangue terrorizzi l'animale. Infine le gambe della bestia vanno legate, ad eccezione di quella posteriore che deve essere lasciata libera per darle la possibilità di muovere l'arto (attività questa che dovrebbe astrattamente porre in uno stato di minor nervosismo l'animale) il taglio poi deve essere preceduto dalla frase rituale "*Bismillàhi Allàhu àkbar*"³⁷. Dobbiamo considerare come "... *l'implicazione religiosa che sta dietro all'attitudine islamica verso la macellazione rituale, non è quella più immediatamente intuitiva dell'espiazione sanguinaria o l'intento di cercare il favore di Allah con la morte altrui, ma piuttosto l'atto di ringraziamento verso la divinità per il proprio sostentamento e il sacrificio personale di dividere, con i propri simili, quello che si possiede...*"³⁸ Per ciò che attiene la prescrizione della carne *halāl*, oggi si trovano due pareri in dottrina preva-

³⁶ Spesso, nella prassi, soprattutto in contesti non islamici e durante la festa del sacrificio, quest'ultima prescrizione viene di fatto disattesa. Si macella in condizioni sanitarie non idonee, talvolta in locali non attrezzati per il contenimento dell'animale e pieni di sangue dappertutto. Tale situazione di inadeguatezza, si verifica anche in altri Paesi come ad esempio in Francia: "*ove i mattatoi non sono in grado di far fronte alla domanda di macellazioni rituali in occasione di alcune festività musulmane: queste macellazioni vengono quindi compiute in maniera incontrollata, suscitando comprensibili reazioni*". V. S. Ferrari-D. Milani (a cura di), *La Macellazione rituale*, in www.olir.it/areetematiche/42/jinedx.php.

³⁷ «In nome di Dio, Dio è il più grande», recitando la formula precisa «*Wa al ilaha ill Allauh, Wa la hawlawa la quwwata illa billahi*», ovvero «e non vi è Dio eccetto Allah, nessuno ha la maestà e il potere eccetto Allah».

³⁸ Cfr. A. DE OTTO, *Precetti religiosi e mondo del lavoro*, Roma, 2007, 100-101.

lenti. Alcuni dottori della legge sostengono sia necessario che i sottomessi a Dio (*muslim*) possano compiere quel tipo di macellazione e possano mangiare solo la carne sacrificata secondo questo rito, sia che si tratti di manzo, montone, pollo o selvaggina, il *fiqh* (ovvero la scienza della *Shari'a*) ad esempio, qualifica come *harām* (proibito) mangiare maiale, animale immondo. Altri dottori della legge, sulla base di un'interpretazione specifica dei versetti che si riferiscono al tema in oggetto, asseriscono che i musulmani possono mangiare la carne delle genti del Libro e che, al momento della consumazione, devono semplicemente dire: "*Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim*" (In nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso). Le divergenze interpretative riguardano diversi punti molto precisi, si pensi ad esempio al fatto di sapere se la condizione di "gente del Libro" permane anche nel caso essi non pratichino più. Altri elementi poi si aggiungono ed esplicano ulteriormente, di conseguenza, non esiste una posizione unica e la funzione interpretativa dei dottori della legge in questo come in altri casi diviene centrale per la *Ummah*. Ciò che è certo è che la prassi e la sua perfetta esecuzione divengono nelle religioni in genere e nell'Islam in particolare essenza costitutiva del credere e stringono il fedele a Dio³⁹. Si può sul punto concludere che risulta fortemente raccomandato consumare carne *halāl*, ottenuta secondo la macellazione rituale islamica. Questa prescrizione è osservata più o meno a seconda del grado di fedeltà del musulmano ai precetti ma anche in contesto non islamico, complice il grado di secolarizzazione della società ospitante, si registra una forte adesione al precetto, tanto più che oggi non è difficile procurarsi carne *halāl*: macellerie islamiche vengono infatti aperte con sempre maggiore frequenza nelle maggiori città della penisola. Altri fedeli della *Ummah* invece, decidono di mangiare la carne di manzo o di altri animali autorizzati recitando solo la formula di rito; essi non sono in definitiva considerati trasgressori dei precetti dell'Islam, poiché alcuni *'alīm* (sapianti) ritengono che abbiano pienamente il diritto di farlo. Ma

³⁹ Il messaggio islamico permette e rende lecito tutto ciò che non è espressamente proibito da un precetto rivelato. L'Islam che è fondamentalmente una religione della legge, distingue anche normativamente tra cose proibite (*haram*), cose obbligatorie (*fard*) e le altre categorie sono quelle di cose "raccomandabili", "neutre" e "disapprovate". Queste distinzioni non costituiscono un pilastro, ma sono comunque importanti e molto sentite. Cfr. W.B. HALLAQ, *Introduzione al Diritto Islamico*, Bologna, 2013, 30-31.

oggi, il mercato alimentare, che ha ben compreso come “...*alimentarsi diventa un complesso esercizio di libertà, che coinvolge bisogni primari, diritti fondamentali, modo di essere della persona, e atteggiamenti culturali...*”⁴⁰ ha finito per “trascinare” l’alimentazione confessionale e le sue regole anche nelle cucine dei ristoranti e con sempre maggiore frequenza in quelli c.d. stellati, che propongono una ristorazione di alta classe. Tale cucina, nel rivisitare menù religiosamente ispirati, propone una nuova deriva del lusso che occhieggia anche a chi nulla conosce di quel precetto ma è incuriosito “...*dalla 'moda' di provare nuove pietanze, soprattutto quando esse sono etniche o particolarmente salutari...*”⁴², con implicazioni per l’attuazione in pratica della libertà religiosa che probabilmente oggi chi propone questi servizi non ha di partenza proprio del tutto ben presenti. Nell’accogliere la buona notizia della declinazione in campo alimentare di quel pluralismo religioso che a volte in Italia è rimasto solo inchiostro sulla carta⁴², bisognerà formare in qualche modo (e qui potrebbero giocare un ruolo le Camere di Commercio) gli imprenditori che offrono lodevolmente tali servizi, anche al fine di non commettere indirettamente possibili azioni discriminatorie e bisognerà altresì che, chi vorrà operare e chi già concretamente opera in questo campo, si doti di strumenti di conservazione efficace, di archiviazione sicura dei dati dei clienti, dati sensibili che potrebbero rivelare la condizione o appartenenza confessionale di una persona che ha richiesto un determinato servizio religiosamente connotato, anche se in linea di principio chi ordina ad esempio un menù “confessionale” non è detto appartenga necessariamente a quella religione, ad esempio molte persone di ogni credo in quanto intolleranti al lattosio mangiano *kasher*.

⁴⁰ Così A. FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino, 2015, 98.

⁴¹ *Ibidem*, 101.

⁴² Sull’attuazione reale del pluralismo religioso in Italia vedi le condivisibili riflessioni di G. CASUSCELLI, *Il pluralismo in materia religiosa nell’attuazione della Costituzione ad opera del legislatore repubblicano*, in S. DOMIANELLO (a cura di), *Diritto e religione in Italia*, Bologna 2012, 23 ss.

3. LA NUOVA FRONTIERA DELL'ALIMENTAZIONE ETICO-RELIGIOSA NELLE COMUNITÀ SEGREGANTI E DI LAVORO IN GENERE E LA PREOCCUPANTE PRASSI GIURIDICA SECURITARIA ITALIANA (IN PARTICOLARE LE "ORDINANZE ANTIKEBAB")

In una società multietnica che si avvia rapidamente, soprattutto sull'onda dei flussi migratori, ad un percorso di multireligiosità reale e non solo dichiarato, richieste specifiche provenienti da alcuni cittadini-fedeli in materia di alimentazione toccano la collettività in maniera evidente, soprattutto negli ambiti ove si debba (le c.d. comunità segreganti⁴³) o sia richiesto (aziende private, navi o i mezzi di trasporto a lunga percorrenza) organizzare un servizio di mensa che tenga conto di queste istanze. L'esigenza è maggiormente avvertita nell' c.d. comunità separate o segreganti (scuole, carceri, C.A.R.A., caserme) che oltre ad essere comunità di permanenza o di lavoro sono realtà chiuse dove la diversità culturale, al di là della forza dei numeri, fa ancor più fatica ad affermarsi che in un contesto lavorativo o relazionale più aperto. È certamente innegabile che la "questione alimentare", combinata soprattutto con il tema del lavoro e della refezione scolastica⁴⁴ ha conosciuto nuovo impulso in seguito alla massiccia entrata sul territorio della Repubblica da parte di cittadini di religione islamica. Dette prescrizioni che interagiscono con rinnovata forza nello spazio condiviso sono solo uno degli aspetti operativi che mettono in crisi l'organizzazione aziendale e anche la "macchina scolastica", per decenni abitate nei loro contesti di riferimento, a rispondere ad esigenze identiche o molto simili provenienti da un tipo di scolaro e di lavoratore che rispondevano in larghissima parte allo "stesso modello socio-antropologico"⁴⁵. Le strutture pubbliche stanno necessaria-

⁴³ Cfr. A. MADERA, *Le pratiche religiose nelle Comunità segreganti*, in (a cura di) S. DOMIANELLO, *Diritto e religione in Italia*, Bologna, 2012, 201 che rileva come: "...l'ambito delle comunità segreganti [...] risulta terreno privilegiato per testare le politiche della laicità e del pluralismo in direzione inclusiva, quale espressione del mosaico multiculturale e multireligioso dell'odierna società civile...".

⁴⁴ Per l'analisi dell'esperienza delle refezioni scolastiche quali significativi momenti di integrazione interculturale nel rapporto cibo-religione v. A. GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico amministrativo italiano*, in *GiustAmm.it*, 2015, fasc. 12, *pássim*

⁴⁵ Infatti il diritto del lavoro come centro delle tutele e l'azienda come controparte e luogo di lavoro si sono dovuti confrontare per lungo tempo solo con una unica tipologia di lavoratore subordinato ovvero quello individuato come «maschio, bianco e

mente prendendo atto della presenza islamica sul territorio italiano e riscoprendo le istanze come detto, un pò per moda e un pò per *marketing*, degli ebrei, così come, da recenti indagini statistiche, si evince che i fedeli della Trimurti sono in sensibile aumento (circa il 2,4 per cento degli immigrati regolari) e dunque cresce di pari passo nella società anche il correlato desiderio di non nutrirsi di esseri che hanno avuto una vita terrena (pesce e carne di ogni tipo). È quindi intuitivo che in una società multi-etnica e che si avvia con improvvise accelerazioni e disperanti ritardi ad un percorso di multireligiosità reale, richieste specifiche, spesso pressioni provenienti da gruppi religiosi insediati nei territori e richieste anche in materia di alimentazione, interessino la collettività in maniera evidente. L'esigenza è ora chiaramente avvertita e questo chiama in gioco le responsabilità dello Stato in generale e degli enti locali nello specifico⁴⁶, nell'organizzazione dei servizi alla persona e in provvedimenti di finanziamento di alcune attività "...per quanto l'amministrazione sia vincolata all'imparzialità nell'erogazione di 'vantaggi economici' (art. 12 l. n. 241/1990)⁴⁷". Sempre maggiori realtà lavorative e di vita in comune si sono rese disponibili, in molte città, a permettere lo svolgimento delle pratiche rituali (preghiere, digiuno) e/o a rispettare alcuni precetti alimentari, in particolare propri della religione musulmana. Dalle mense è stata bandita la carne di maiale o la si serve esclusivamente ai non musulmani, curandosi anche di adoperare diverse piastre per la cottura dei differenti tipi di carne in modo che non si abbia alcun tipo di contatto, nemmeno in fase preparatoria, con la materia prima proibita ai fedeli dell'Islam, o vengono adottati menù completamente vegetariani ottimi in via di principio per la loro adattabilità a quasi tutti i regimi alimentari confessionali. In diversi nosocomi della Repubblica vengono attualmente diffusi libretti di orientamento al servizio ospedaliero, educazione sanitaria e prevenzione anche nella lingua araba, indirizzato ai lavoratori e agli utenti extracomunitari che si trovano di fronte al non sempre comprensibile e accessibile per-

cattolico», cfr. A. VISCOMI, *Diritto del lavoro e 'fattore' religioso: una rassegna delle principali disposizioni legislative*, in *Quad. di Dir. e Pol. Eccl.*, n. 2, 2001, 377.

⁴⁶ Sull'accresciuto ruolo dell'amministrazione locale in queste materie v. R. MAZZOLA, *Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religioso tra governo municipale e giustizia amministrativa*, in R. COPPOLA E C. VENTRELLA (a cura di), *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Bari, 2012, 117.

⁴⁷ Cfr. P. FLORIS, *Laicità e collaborazione a livello locale. Gli equilibri tra fonti centrali e periferiche nella disciplina del fenomeno religioso*, in R. COPPOLA E C. VENTRELLA (a cura di), *cit...*, 97.

corso sanitario italiano. In particolare, alle degenti musulmane che spesso rifiutano cibi di cui non conoscono i contenuti, temendo di contravvenire alle norme coraniche, viene consegnata una *brochure* esplicativa che rende edotti rispetto agli ingredienti presenti nel menù ospedaliero. Già da tempo, su prenotazione, a bordo dei treni eurostar ed intercity che attraversano il paese, è possibile usufruire dei c.d. "vassoi ebraici" e "islamici" nei servizi di ristorazione viaggiante, così da favorire soprattutto ma non solo, i lavoratori pendolari appartenenti a queste confessioni e costretti a spostarsi giornalmente e similmente, nel trasporto aereo, Alitalia e molte compagnie aeree mondiali (Air France, El Al, Emirates, Swiss, ecc.) prevedono menù *Indù*, *kasher* e *halal*. Nelle carceri italiane, oltre a quanto previsto da diverse Intese e da due sentenze-guida in materia della Corte Europea dei diritti umani⁴⁸, dal dicembre 1998, il Ministero di Grazia e Giustizia ha autorizzato i musulmani detenuti a seguire il *ramadan*, accogliendo la richiesta della UCOfI (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia) di garantire a tutti i reclusi la possibilità di rispettare le regole e i ritmi del digiuno sacro. Nella circolare ministeriale si dispone affinché il cibo dei reclusi musulmani venga servito solo dopo il tramonto (dopo la rottura del digiuno), in modo da evitare che si raffreddi o si guasti. A tal riguardo, vengono redatte e inviate tabelle e orari alle direzioni delle carceri. L'art. 11 c. 4 del d.p.r. n. 230/2000 ribadisce l'attenzione dell'Amministrazione Penitenziaria, per quanto possibile, ai differenti regimi alimentari previsti dalle diverse fedi, attenzione confermata dal par. 2.18 del D.P.R. 13 maggio 2005 (Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006)⁴⁹. È però proprio nei contesti lavorativi più duri, soprattutto nei campi, nelle fabbriche o nei cantieri edili dove è impiegata in maniera massiccia la manodopera di religione islamica, che l'alimentazione rispettosa dei precetti religiosi della propria fede tarda

⁴⁸ Il diritto di persone ristrette nella loro libertà personale a seguire una dieta vegetariana conforme con il credo di appartenenza ovvero quello buddista, è stato oggetto di due sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'uomo. "Jakóbski contro Polonia" (7 dicembre 2010) e "Vartic contro Romania" (17 dicembre 2013). Vedi M. LO GIACCO, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni nelle carceri. Prime riflessioni*, in E. CAMASSA (a cura di), *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Atti del Convegno nazionale ADEC, Trento, 22-23 ottobre 2015, 166-167.

⁴⁹ Vedi A. FUCCILLO, F. SORVILLO, L. DECIMO, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, in www.statoechiase.it, 16 maggio 2016, 10-11.

ad entrare o incontra forti resistenze da parte dei datori di lavoro, nonostante il varo delle politiche multiculturali che l'Italia cerca giornalmente di implementare. Si cercano così soluzioni "fai da te" da parte del lavoratore subordinato che supplisce come può, magari portandosi da casa i suoi prodotti o cercando di evitare a mensa cibi proibiti o venuti a contatto con altri che lo sono. Lavoratore per il quale rispettare la propria identità culturale diviene alla fine un problema ulteriore, un costo aggiuntivo al suo già in molti casi magro budget personale e uno squilibrio della dieta solitamente seguita. Ovviamente ancora più drammatica è la condizione dei lavoratori c.d. in nero, per i quali il ricatto è totale essendo prestatori d'opera invisibili allo Stato e quindi senza diritto alcuno, ma tristemente funzionali alla comunità dei consumi che ne sfrutta la linfa lavorativa, e comunque fisicamente presenti con i propri bisogni identitari e non nella nostra società. Ma non tutte le aziende, soprattutto quelle a maggior respiro internazionale, decidono di attuare "politiche del disinteresse" verso l'elemento religioso e le sue pratiche alimentari. Consolidate ormai in molti colossi industriali americani le *best practics* adottate dall'azienda informatica *Google*, che essendo convinta del fatto che la soddisfazione personale dell'impiegato si ripercuota in maniera evidente sul fatturato e che il tempo speso dal dipendente in azienda debba essere in qualche modo di qualità, ha istituito un servizio di mensa attento alle richieste confessionali o personale di dieta dei propri dipendenti. Oggi infatti, la sensibilità generale sul tema, è enormemente cresciuta, anche in seguito ai potenti flussi migratori in atto e all'espandersi delle collegate questioni e ciò si riflette positivamente nei sempre più numerosi accordi aziendali firmati, dove viene garantito, ad esempio, ai lavoratori musulmani il consumo di pasti conformi al loro credo. Il problema che le prescrizioni alimentari pongono è dunque, in definitiva, quello del loro rapporto con la libertà religiosa. Nelle descrizioni del significato delle prescrizioni alimentari, sia ebraiche sia islamiche, è emerso che esse non consistono in veri e propri atti di culto, ma riguardano piuttosto pratiche di vita motivate religiosamente (più latamente attività di culto). Esse non sarebbero quindi ad una prima valutazione, inquadrabili nel modo "classico" di intendere la tutela del fattore religioso, ma risulterebbe perlomeno semplicistico liquidare il problema negando che esso possa essere ricompreso nell'alveo delle tutele fornite dall'art. 19 Cost. e quindi lasciando totalmente mano libera al legislatore ordinario. Le prescrizioni alimentari sulle carni (che siano o meno considerate strettamente come atti di culto) costituiscono innegabilmente un aspetto del diritto a vivere in osservanza dei precetti

della propria religione e rientrano perlomeno, a pieno titolo, nella meno specifica e più onnicomprensiva categoria delle attività di culto. Il modo ed i mezzi per raggiungere un'osservanza accettabile da parte dei credenti delle confessioni religiose interessate, e rispettosa dei criteri minimi di convivenza civile, è affidato alla legislazione ordinaria in base alle garanzie costituzionali e al diritto "contrattato" tramite il particolare strumento delle intese. Preziosa dunque la possibilità offerta dall'art. 8, 3° c. Cost. che, istituendo un dialogo ed una contrattazione sempre aperta con le confessioni diverse dalla religione cattolica, testimonia, almeno a livello di principio, la volontà permanente dello Stato di dialogare con le minoranze (cosa molto diversa certo è il raggiungimento effettivo e la stipula di un'intesa soprattutto in questo momento storico⁵⁰). Così, analogamente, ora che la questione alimentare, a causa del moltiplicarsi delle componenti culturali e culturali, diverrà sempre più centrale nel tessuto sociale così come nel lavoro (fabbriche, scuole e uffici) pensare ad un inserimento addirittura sistematico di queste richieste, non solo nei distretti industriali dove è forte la presenza islamica, nelle piattaforme di contrattazione sindacale a tutti i livelli, non sembra essere una stranezza o una stravagante richiesta. Piuttosto si potrebbe parlare dell'effetto tangibile di un percorso culturale che porta, anche a livello di contrattazione collettiva, a riconoscere bisogni identitari del lavoratore che solo trenta anni fa non erano nemmeno ipotizzabili. E forse sarebbe adeguato agire da parte governativa proprio sulla specifica questione dei rituali alimentari, con una statuizione forte, volta a tutelare il diritto all'identità della persona nei contesti collettivi. L'uso dello strumento legislativo di carattere regolamentare non appare abnorme, se rivolto alle società che forniscono servizi di mensa nelle fabbriche e nel terziario e se teso a creare un obbligo di prevedere menù religiosamente orientati per i lavoratori di diverso culto o perlomeno un'alternativa compatibile (si pensi in questo senso alla polifunzionalità del cibo vegetariano per i diversi culti). Ma l'insidioso percorso socio-normativo lastricato di buone intenzioni che porta ad un Paese che ragiona nella stessa direzione, quella dell'interazione se non pro-

⁵⁰ A seguito della pronuncia n. 52 della Corte Costituzionale in merito, si è arrivati a ritenere che non vi sia un obbligo di consentire l'inizio della procedura amministrativa della c.d. Intesa da parte dello Stato Italiano, pur avendo parte della giurisprudenza lavorato in senso opposto in questi anni, ma che si tratti di un atto politico. Vedi a commento Vedi POGGI A., *Una sentenza "preventiva" sulle prossime richieste di Intese da parte di confessioni religiose? (in margine alla sentenza n. 52 della Corte Costituzionale)*, in www.federalismi.it, n. 6/2016, 5.

prio dell'integrazione della diversità, finisce per restituire una fotografia non reale della situazione⁵¹. Si succedono infatti, episodi e comportamenti, con contestuale varo di leggi comunali di appoggio a dette politiche, volti ad alzare muri e creare confini, scavare solchi per difendersi da un'alterità che non si vuole e non si comprende, separando "...il dentro e il fuori..."⁵². In questi anni l'elemento cibo, inteso come cibo etnico o religiosamente orientato e la sua commercializzazione hanno addirittura rappresentato per alcuni Comuni del nord-Italia un elemento di divisione o di "incompatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale e di qualificazione della zona del centro storico"⁵³, così come avvenuto nel 2008 a Lucca dove la Giunta comunale ha varato la famosa "ordinanza anti-kebab" come se tale cibo di per sé, con la sua preparazione e la sua presenza in un territorio geograficamente non di provenienza potesse sfregiare o vilipendere, dequalificandolo, un dato contesto cittadino. E allora ecco che si materializza una frattura o per meglio rappresentare il fenomeno, direi una polarizzazione. Da una parte un mondo che progetta e ragiona a livello globale, facendo giustamente conto su pilastri quali la conoscenza, l'integrazione, la solidarietà, varando eventi planetari che hanno un fine anche educativo e di lotta al bisogno⁵⁴ come l'Expo di Milano de 2015 che ruotava intorno al tema "Nutrire il Pianeta, energia per la Vita" o il Giubileo straordinario della Misericordia incentrato sulla lotta alla fame e alla povertà

⁵¹ Autorevole dottrina già da tempo segnalava l'insufficienza o la voluta inadeguatezza della nostra attuale griglia di regolamentazione nei confronti di gruppi sociali che oggi sono minoranze religiose ma che si candidano a breve a rappresentare una consistente fetta della nostra popolazione, vedi sul punto M. TEDESCHI, *Le minoranze religiose tra autonomia e immobilismo del legislatore*, in www.statoechiese.it, aprile 2010, 8 che rileva appunto come: "I problemi ci sono, sono sotto gli occhi di tutti, e prima o dopo i presenteranno in tutta la loro tragica realtà. Sono problemi di convivenza tra civiltà e religioni diverse, creati anche dalla costante immigrazione, sono problemi di cittadinanza e di esercizio del culto, in una parola di libertà religiosa, sono problemi non tanto economici e politici quanto religiosi. Quando questi gruppi si organizzeranno non sarà più possibile parlare di minoranze religiose [...] La realtà vivente prevarica pertanto su quella formalizzata, che ci siamo costruita nel corso dei secoli e che pensavamo potesse durare indefinitamente...".

⁵² Così N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2004, 9.

⁵³ Cfr. P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Roma-Bari, 2014, 272.

⁵⁴ "Mangiare è una discriminante seria tra la vita e la morte, lo sa bene quella gran parte dell'umanità che lotta ogni giorno 'per il pane quotidiano'..." così A. G. CHIZZONITI e M. TALLACCHINI, *Introduzione*, in (a cura di) ID., *Cibo e religione: diritto e diritti*, Tricase, 2010, 7.

e dall'altra un micro-mondo sempre più municipale, direi figlio della crisi del contenitore Stato-nazione e sempre più chiuso in una logica anti-planetaria, *che sembra interpretare, nelle sue punte estreme, la difesa di un territorio come purezza identitaria dello stesso cosicché, anche un cibo "altro", può rappresentare un indiretto attacco al modello di vita-recinto che gradisce consumare solo prodotti a km zero e compatibili con la storia e la gente del posto.*

